

STATUTO

ALL "E"

FONDAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO

Rep. 106732/19728

ARTICOLO 1

E' istituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO".

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Loreto Aprutino, nei locali realizzati per attività museali presso il Castello Chiola, acquisiti dal Comune di Loreto Aprutino.

ARTICOLO 3

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

Scopi della Fondazione sono:

a) la costituzione e la gestione di attività museali nella provincia di Pescara e segnatamente nel tenimento del Comune di Loreto Aprutino;

b) lo studio, la ricerca, la documentazione, l'acquisizione di materiali e l'incentivazione di attività comunque connesse o collegate con i beni oggetto delle attività museali;

c) l'incentivazione di attività volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale ed ambientale della Provincia di Pescara ed in particolare del Comune di Loreto Aprutino;

d) la salvaguardia delle tradizioni popolari;

e) lo sviluppo turistico e la valorizzazione dei prodotti tipici, con particolare riferimento all'olio extra-vergine d'oliva e dei prodotti tipici dell'artigianato locale;

f) la valorizzazione di personaggi che si sono distinti nelle vicende storico-culturali della Provincia di Pescara ed in particolare del Comune di Loreto Aprutino.


ARTICOLO 5

La Fondazione non persegue fini di lucro e qualunque iniziativa, anche d'impresa, sarà gestita esclusivamente in vista del perseguimento degli anzidetti scopi, con esclusione di ripartizione di utili, con l'obbligo, remunerati i fattori della produzione, di reinvestire eventuali utilità derivanti dall'attività esplicata.

ARTICOLO 6

La Fondazione è ente al quale partecipano persone giuridiche, pubbliche o private, nonché enti economici e persone fisiche, le quali devolvono finanziamenti saltuari o periodici, in denaro o in natura, per assicurare il perseguimento degli scopi della Fondazione.

ARTICOLO 7



Il patrimonio della Fondazione è costituito da £.
550.000.000 (lire cinquecentocinquantamilioni)
corrispondente all'ammontare complessivo delle
contribuzioni versate dagli Enti fondatori.

Costituiscono, inoltre, patrimonio della Fondazione
le acquisizioni, a qualunque titolo, effettuate
dalla Fondazione di beni mobili o immobili, o che ad
essa pervenissero per effetto di erogazioni,
donazioni, contribuzioni, lasciti effettuati da
terzi.

ARTICOLO 8

La gestione ordinaria della Fondazione è assicurata
oltre che dalla rendita del proprio patrimonio e dai
proventi della propria attività, dalle eventuali
contribuzioni annuali elargite dagli Enti fondatori.
Alla gestione ordinaria potrà provvedersi mediante
utilizzo di erogazioni che dovessero
eccezionalmente pervenire alla Fondazione da parte
di soggetti privati o pubblici.

ARTICOLO 9

L'attività della Fondazione potrà articolarsi in più
settori, in correlazione alle specifiche singole
attività che la Fondazione intenderà realizzare.
Responsabile di ciascun settore potrà essere un
direttore preposto alla conduzione esecutiva del

settore medesimo.

ARTICOLO 10



La gestione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Gestione composto da un numero variabile di componenti, determinato da un rappresentante per ogni ente o persona fisica che aderisce alla Fondazione devolvendo ad essa contribuzioni in denaro o in natura e da quattro rappresentanti del Comune di Loreto Aprutino, oltre che dal Sindaco di quel Comune, o da un suo delegato, che ne fa parte di diritto, Sindaco cui compete, anche, la nomina degli altri quattro rappresentanti.

ARTICOLO 11

La gestione della Fondazione, fino all'ingresso di nuovi soci ai sensi del successivo art. 16, è affidata ad un Consiglio di Gestione composto da rappresentanti designati dagli Enti Fondatori secondo le seguenti modalità:

- un rappresentante designato dall'Amministrazione Provinciale;
- un rappresentante designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino;
- i rappresentanti di cui al precedente art. 10, designati dal Comune di Loreto Aprutino.

Manuale D. P. P.
Manuale D. P. P.
Manuale D. P. P.
Manuale D. P. P.
Manuale D. P. P.



ARTICOLO 12

Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione. Viene eletto dal Consiglio di Gestione fra i suoi componenti, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente nomina, nell'ambito del Consiglio di Gestione, il segretario; convoca per iscritto, con preavviso di almeno cinque giorni, le riunioni del Consiglio di Gestione; coordina le attività dei Comitati esecutivi.

ARTICOLO 13

Al Consiglio di Gestione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. Esso potrà assumere deliberazioni di qualunque tipo, purchè connesse, finalizzate e funzionalmente collegate al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria, o in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei presenti e con la partecipazione alla seduta di un numero di componenti non inferiore alla metà più uno.

L'esecuzione delle delibere del Consiglio di

Gestione è affidata al Presidente del Consiglio stesso.

ARTICOLO 14

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare; il primo avrà inizio il giorno 1 gennaio 1998 e si chiuderà in data 31 dicembre 1998.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di Gestione predispone ed approva la relazione dell'attività svolta ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.


Il Consiglio di Gestione approva, entro il mese di novembre di ogni anno, un piano delle attività che si vogliono svolgere ed il bilancio di previsione per l'anno successivo.

ARTICOLO 15

Possono essere istituiti uno o più Comitati esecutivi, ciascuno composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, non inferiore a tre e non superiore a cinque, dei quali almeno due terzi devono essere membri del Consiglio di Gestione.

Al Comitato esecutivo sono affidati compiti di istruttoria e/o di esecuzione di deliberati assunti o da assumere dal Consiglio di Gestione.

ARTICOLO 16



L'adesione alla Fondazione da parte di persona fisica o ente privato è condizionata alla specchiata reputazione civile e morale, alle contribuzioni che lo stesso intende dare, alle eventuali donazioni di cospicuo valore museale, architettonico, archivistico, librario, e così via, che egli avrà elargito nei confronti della Fondazione ed è comunque subordinata al giudizio unanime ed insindacabile del Consiglio di Gestione, alla formazione del quale concorreranno, in modo paritetico, soltanto gli Enti Fondatori disponendo ciascuno di essi del diritto di veto.

ARTICOLO 17

La Fondazione potrà attivare centri di studi e di ricerca, biblioteche, scuole di formazione professionale, gestire la rivendita di prodotti che siano riconducibili a quelli oggetto delle attività museali, e comunque istituzionali, della Fondazione. Dette iniziative potranno essere gestite in proprio o per il tramite di ditte, società cooperative o enti pubblici e privati con caratteristiche tali da garantire il raggiungimento degli scopi statuari della Fondazione.

ARTICOLO 18

Le modifiche al presente statuto sono adottate a

maggioranza, dei due terzi dei componenti

Consiglio di Gestione.

Nell'ipotesi di estinzione della Fondazione,

patrimonio sarà devoluto ad altre istituzioni

esistenti nella provincia di Pescara che perseguano

analoghe finalità.

ARTICOLO 19

Per quanto non espressamente previsto dal presente

Statuto si fa riferimento alle vigenti norme

materia di fondazione.

Maurizio
Monte
M. M. M.
Monte
Monte
Monte



LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI
N. 21 FOGLI E' CONFORME
AL SUO ORIGINALE.

SI RILASCIA PER USO *conservato*

Pescara, il *11 dicembre 1997*

